



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 7 giugno 2012 (11.06)
(OR. en)**

11069/12

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0153 (NLE)**

**ECOFIN 553
UEM 191**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	7 giugno 2012
n. doc. Comm.:	COM(2012) 291 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione 2011/77/UE che fornisce all'Irlanda assistenza finanziaria dell'Unione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2012) 291 final



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 7.6.2012
COM(2012) 291 final

2012/0153 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

**che modifica la decisione di esecuzione 2011/77/UE che fornisce all'Irlanda assistenza
finanziaria dell'Unione**

RELAZIONE

Il 7 dicembre 2010 il Consiglio ha concesso all'Irlanda, su sua stessa richiesta, assistenza finanziaria (decisione di esecuzione 2011/77/UE) a sostegno di un robusto programma di riforme economiche e finanziarie volto a ristabilire la fiducia e a consentire il ritorno dell'economia ad una crescita sostenibile, salvaguardando la stabilità finanziaria in Irlanda, nell'area dell'euro e nell'Unione europea.

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 9, della decisione 2011/77/UE, la Commissione ha portato a termine, in collaborazione con l'FMI e di concerto con la BCE, il sesto riesame dei progressi compiuti dalle autorità irlandesi nell'attuazione delle misure concordate, nonché dell'impatto economico e sociale di dette misure.

Tenuto conto della revisione delle prospettive economiche e sulla base di nuove informazioni, la Commissione propone di modificare, come illustrato di seguito, le condizioni di politica economica cui è subordinata l'assistenza finanziaria. La Commissione ritiene che le modifiche proposte alle condizioni di politica economica siano necessarie per facilitare l'attuazione del programma e il conseguimento degli obiettivi ivi contenuti.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione di esecuzione 2011/77/UE che fornisce all'Irlanda assistenza finanziaria dell'Unione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria¹, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio ha concesso all'Irlanda, su sua stessa richiesta, assistenza finanziaria (decisione di esecuzione 2011/77/UE del Consiglio²) a sostegno di un robusto programma di riforme economiche e finanziarie volto a ristabilire la fiducia e a consentire il ritorno dell'economia ad una crescita sostenibile, salvaguardando la stabilità finanziaria in Irlanda, nell'area dell'euro e nell'Unione europea.
- (2) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 9, della decisione di esecuzione 2011/77/UE, la Commissione ha portato a termine, in collaborazione con l'FMI e di concerto con la BCE, il sesto riesame dei progressi compiuti dalle autorità irlandesi nell'attuazione delle misure concordate nonché dell'efficacia e dell'impatto economico e sociale di dette misure.
- (3) Nel settembre 2011 le autorità irlandesi hanno presentato al Parlamento misure legislative volte a migliorare la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche, secondo quanto previsto nell'ambito del programma. Alcuni elementi della riforma proposta non sono stati adottati dal Parlamento entro il termine previsto per il sesto riesame trimestrale sopra menzionato (in particolare, per quanto riguarda i diritti a pensione dei neoassunti nel pubblico impiego, la revisione del prepensionamento per alcune categorie di dipendenti pubblici e l'indicizzazione delle pensioni ai prezzi al consumo, il calcolo del trattamento pensionistico sulla base della retribuzione media percepita nel corso della vita lavorativa e il collegamento dell'età pensionabile all'età pensionabile per l'accesso alla pensione statale). Le autorità irlandesi si sono impegnate a garantire l'approvazione delle suddette disposizioni entro la fine del 2012.

¹ GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1.

² GU L 30 del 4.2.2011, pag. 34.

- (4) Tenuto conto del rinvio al 2013 delle prove di stress a livello di UE promosse dall'Autorità bancaria europea, si ritiene opportuno rinviare al 2013 anche le prossime prove di stress sulle banche irlandesi di proprietà nazionale. Le autorità hanno nel frattempo identificato gli assi principali dei lavori preparatori, che saranno completati nel corso del 2012.
- (5) Le autorità irlandesi hanno definito le misure supplementari da adottare nel 2012 per ridurre la disoccupazione e favorire il conseguimento degli obiettivi del programma. In particolare, esse prenderanno provvedimenti volti ad accrescere l'efficacia delle politiche in materia di attivazione del mercato del lavoro e di formazione nonché a ridurre gli effetti potenzialmente dissuasivi delle prestazioni sociali sulla partecipazione al mercato del lavoro da parte dei soggetti abili, proteggendo nel contempo i soggetti più vulnerabili.
- (6) Alla luce di tali sviluppi e considerazioni, è opportuno modificare la decisione di esecuzione 2011/77/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 3 della decisione di esecuzione 2011/77/UE è modificato come segue:

1) al paragrafo 7, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

“d) l'adozione di una normativa volta ad aumentare l'età pensionabile per l'accesso alla pensione statale a 66 anni nel 2014, 67 nel 2021 e 68 nel 2028 allo scopo di migliorare la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche.”;

2) al paragrafo 8 sono aggiunte le seguenti lettere:

“f) il completamento dei seguenti assi di lavoro nelle banche irlandesi di proprietà nazionale, i cui risultati saranno comunicati dalle autorità irlandesi alla Commissione europea, alla BCE e all'FMI: i) una revisione indipendente della qualità delle attività intesa a valutare la qualità dei portafogli di prestiti singoli e aggregati nonché le procedure utilizzate per definire e monitorare la qualità delle attività; ii) un riesame delle operazioni sui crediti in sofferenza inteso a valutare la capacità e l'efficacia operative nella gestione di portafogli di prestiti in sofferenza delle banche, inclusa la gestione degli arretrati, e le pratiche relative alla ristrutturazione dei crediti in sofferenza e alla riduzione delle perdite sui crediti; iii) un esercizio di convalida dell'integrità dei dati inteso a valutare l'affidabilità dei dati bancari; nonché iv) un progetto sulla rilevazione dei ricavi e sulla modifica della scadenza (*re-ageing*) dei crediti inteso ad esaminare le pratiche esistenti alla luce degli IFRS e della regolamentazione in materia;

g) la valutazione dei progressi compiuti dalle banche nella ristrutturazione dei portafogli in sofferenza;

h) la presentazione alla Commissione europea, alla BCE e all'FMI di una valutazione delle azioni adottate in relazione ai beneficiari di prestazioni di disoccupazione che

non si presentano ai colloqui organizzati nel quadro di misure di attivazione del mercato del lavoro;

i) la redazione di una relazione trasversale volta a esplorare le possibilità di attenuare eventuali effetti negativi sugli incentivi all'occupazione derivanti dalla struttura delle prestazioni sociali;

j) l'adozione di misure legislative di riforma dei diritti a pensione per i neoassunti nel pubblico impiego, comprendente in particolare un riesame del prepensionamento per alcune categorie di dipendenti pubblici e un'indicizzazione delle pensioni ai prezzi al consumo. Le pensioni saranno basate sulla retribuzione media percepita nel corso della vita lavorativa. L'età pensionabile dei neoassunti sarà collegata all'età pensionabile per l'accesso alla pensione statale.”.

È aggiunto il seguente paragrafo:

“9. Nel corso del 2013, e in linea con le precisazioni del memorandum d'intesa, l'Irlanda porta a termine prove di stress delle banche incluse nel PCAR 2011. Le prove di stress saranno allineate all'esercizio dell'Autorità bancaria europea e basate su risultati del PCAR 2011 e del programma di misure finanziarie 2012. Le prove di stress saranno rigorose e continueranno ad essere fondate su previsioni robuste relative alle perdite sui prestiti nonché su un elevato livello di trasparenza. La pubblicazione dei risultati sarà allineata sul calendario del prossimo esercizio dell'Autorità bancaria europea.”.

Articolo 2

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*